

N. 727/00 R.G. Tribunale

N. 976/98 R.G.N.R.

Data di irrevocabilità

Data estratto esecutivo

N. 672/03 Reg. Sent.

Data del deposito

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il _____

N. _____ repertorio



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI LECCE- Seconda Sezione Penale - composto da:

Dott. Roberto Tanisi _____ - *Presidente est.*

Dott. Ines Casciaro _____ - *Giudice*

Dott. Annalisa de Benedictis _____ - *Giudice*

Ha pronunciato in data 30.10.2003 _____, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

Colazzo Walter, nato il 19.06.1946 a Scorrano, ivi residente loc. Specolizzi; libero, presente; difeso di fiducia dall'avv. Luigi Corvaglia, anche in sostituzione dell'avv. Pietro Quinto;

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv – 323 c.p. per aver, quale Sindaco del Comune di Scorrano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, violando le stesse disposizioni, abusato della sua qualifica e del suo ufficio, in violazione dell'art. 17 comma 132-133 della L.n. 127/1997 (L.Bassanini), adottando:

- 1) il provvedimento n. 12082 del 15.09.97, col quale disponeva che la sig. Costa Maria Rosa (VI qualifica funzionale) dipendente comunale assunta con mansioni di economo e ragioniere presso l'asilo nido di Scorrano, fosse destinata dal 16.09.97 al 29.09.97 per svolgere mansioni di "prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta";

- 2) il provvedimento n. 15799 del 26.12.97, col quale disponeva che la sig.ra Costa Maria Rosa svolgesse funzioni indicate sub n.1 dal 27.11.97 al 31.12.97;
- 3) il provvedimento n.17090 del 31.12.97, col quale disponeva che la sig. Costa Maria Rosa svolgesse le funzioni indicate sub n.1 dall'01.01.98 al 31.01.98.

Sebbene la stessa Costa non fosse stata secondo l'art.17 c.132 e 133 L.n. 127/1997 preventivamente dichiarata idonea a svolgere quelle mansioni diverse da quelle per espletare le quali era stata assunta (provv. G.C. n.242 del 19.14.90) da un'apposita commissione.

In violazione altresì della circolare prot. N. 300/A/26467/110/26 del 25.09.97 del Ministero dell'Interno pervenuta al Comune di Scorrano il 04.11.97, ove tra l'altro si ribadiva la necessaria preventiva "valutazione dell'idoneità" delle persone destinate al servizio di "prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione" e da "una indispensabile formazione professionale" ma preventivamente attuata, circolare contenente la interpretazione dell'art.17 co. 132 e 133 L.n. 127/1997;

benchè con foglio protocollo n.48 del 30.12.97 pervenuto al Comune l'08.01.98 l'Organizzazione Sindacale "FIST CISL" contestasse la legittimità dei predetti provvedimenti evidenziando il contrasto e la conseguente violazione dell'art. 56 D.Lgs.n. 29/93e dell'art. 7 del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali e regionali approvato con DPR 593/93 e successive integrazioni, atteso che con i suddetti provvedimenti, trascurando di procedere ad una comparazione fra il personale dipendente di pari qualifica, presupposto necessario per giungere poi alla individuazione della sig. Costa come persona idonea rispetto agli altri, ad esercitare quelle diverse mansioni, si destinava la Costa ad esercitare mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta arrecando così un conseguente ingiusto danno per la Costa costretta ad esercitare un lavoro all'aperto più gravoso rispetto a quello esercitato in precedenza, quale ragioniere economo presso l'asilo nido contrastato.

In Scorrano 15.09.97 / 31.01.98.

Con l'intervento del P.M. Dott. Giovanni Gagliotta e del difensore di fiducia dell'imputato, nonché della parte civile Costa Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sansonetti, le parti hanno così concluso: il P.M. chiede la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; i difensori dell'imputato chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto; il difensore di parte civile si riporta alle conclusioni scritte che deposita.

FATTO E DIRITTO

Con decreto ex art. 429 c.p.p. emesso in data 3.7.00 Colazzo Walter, in esito alle indagini preliminari, era tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto in rubrica.

All'udienza del 27.11.00, presenti l'imputato e la parte civile Costa Maria Rosaria, espletate le formalità preliminari e dichiarato aperto il dibattimento, aveva inizio l'istruttoria dibattimentale, con l'esame della stessa persona offesa.

Seguivano alcune udienze di mero rinvio per la difficoltà a ricomporre il collegio originario, ovvero per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze degli avvocati del Foro di Lecce.

All'udienza del 7.6.02, stante la diversa composizione del collegio giudicante, si disponeva la rinnovazione del dibattimento, con l'esame, ancora una volta, della Costa e di un altro teste.

L'istruttoria proseguiva, quindi, nelle successive udienze del 20.9.02 e del 22.11.02, mentre le udienze del 21.3.03 e del 19.5.93 venivano rinviate, rispettivamente, per impedimento di uno dei difensori dell'imputato, ovvero per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'unione delle camere penali.

Nelle udienze del 24.10.03 e del 30.10.03, dichiarata l'utilizzabilità degli atti acquisiti al processo, aveva luogo la discussione finale, in esito alla quale P.M., parte civile e difensori rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.

* * *

Colazzo Walter è imputato del delitto di abuso d'ufficio (artt 81 cpv. e 323 c.p.) per avere, quale Sindaco del Comune di Scorrano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusato della sua qualifica e del suo ufficio, adottando tre provvedimenti (n. 120082 del 15.9.97, n. 15799 del 26.11.97 e n. 17090 del 31.12.97) con cui si disponeva che la sig.ra Costa Maria Rosaria, dipendente del Comune di Scorrano con la VI qualifica funzionale e le mansioni di coordinatrice economia dell'asilo nido comunale, fosse destinata a svolgere le mansioni di "prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta", in violazione dell'art 17, commi 132-133 L. n.

127/97, della Circolare ministeriale n. 300/A 26467/110/26 del 25.9.97, esplicativa del citato art 17, commi 132-133 e dell'art 56 D. L.vo n. 29/93 (oltre che dell'art 7 C.C.N.L. approvato con DPR n. 593/93), per avere egli, prima di pervenire alla individuazione della Costa quale destinataria dei citati provvedimenti, ommesso di procedere ad una comparazione fra il personale dipendente di pari qualifica, nonché di valutarne preventivamente l'idoneità e l'indispensabile qualificazione professionale, così recando un ingiusto danno alla nominata Costa, destinata allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta e "costretta ad esercitare un lavoro all'aperto più gravoso rispetto a quello esercitato in precedenza".

Ciò posto, osserva il Tribunale come le acquisizioni processuali confortino l'ipotesi accusatoria e consentano di ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

* * *

Prima di analizzare *funditus* il contenuto dei tre provvedimenti richiamati in rubrica, è opportuno ripercorrere le vicende professionali della persona offesa, sostanzialmente coincidenti con l'elezione dell'odierno imputato a Sindaco del Comune di Scorrano: ciò in quanto tali vicende, pur non ricomprese nella contestazione d'accusa, valgono, tuttavia, ad illuminare l'atteggiamento del Colazzo nei confronti della Costa, poi culminato nell'adozione dei provvedimenti in parola; un atteggiamento - come si vedrà - fin da subito palesemente ostile, vessatorio e, come tale produttivo di danno ingiusto per la parte lesa, certamente ben lontano dai canoni cui dovrebbe ispirarsi un pubblico amministratore, come delineati nell'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Con deliberazione della Giunta municipale di Scorrano in data 19 aprile 1990 Costa Maria Rosaria, vincitrice di concorso (bandito con deliberazione del C.C. n. 130 del 17.5.83), veniva nominata coordinatrice - economista dell'asilo-nido comunale, assumendone le relative mansioni nel maggio del 1990 (v. Deliberaz. in atti e teste Costa) e mantenendole inalterate fino al 2.2.94.

In tale data (2.2.94) il Segretario Comunale "a scavalco" Sabato Giuseppe comunicò alla Costa che il Sindaco Colazzo Walter (eletto nel novembre '93), senza alcun provvedimento formale, aveva

disposto il suo spostamento, quale sede di lavoro, dall'asilo-nido al palazzo municipale (testi Costa e Sabato), ove la predetta, suo malgrado, principiò a prestare servizio. Peraltro, nella nuova sede, la Costa si venne a trovare in una situazione logistica precaria, senza un ufficio prestabilito (teste Costa, verbale 7.6.02, pag. 51: *"(Non avevo) un posto dove stare. Per i primi due giorni mi fecero stare in una scrivania di un altro collega nell'ufficio segreteria, poi mi spostarono all'ufficio anagrafe nella stanza dell'archivio anagrafe, senza scrivania, su dei banchi dove si stendevano i libri dell'archivio, successivamente presso l'ufficio elettorale..."*) e, pur conservando formalmente le stesse mansioni, in realtà fu chiamata a svolgerne anche di altre, non proprie della sua qualifica professionale ma di qualifiche inferiori (teste Sabato, verbale 20.9.02, pagg. 50-51: *"Al nido era sesta qualifica; presso gli uffici comunali, per esempio, quando fu mandata al protocollo, il protocollo non è sesta qualifica... Nel periodo immediatamente successivo fu mandata... in ragioneria..."*).

La nuova sistemazione, oltre a rendere più difficoltoso lo svolgimento delle sue specifiche mansioni, col passar de tempo finì con lo svuotarle di contenuto (teste Costa, ibidem pag. 54: *"Piano piano ho incominciato a non avere nessuna voce in capitolo..."*), dal momento che, lungi dall'espletare una funzione specifica, le fu imposto di prestare la sua attività lavorativa ora in un ufficio, ora in un altro, a seconda delle disposizioni che, di volta in volta, le venivano verbalmente impartite (teste Blandolino, verbale 20.9.02 pag. 57: *"... Fu richiamata sul Comune si diceva per dare una mano agli uffici... un po' all'anagrafe, un po' al protocollo, addirittura veniva mandata a portare anche la posta, una specie di tappabuchi"*); contestualmente, le sue funzioni di economo dell'asilo-nido e riscuotitrice delle rette vennero assegnate ad un professionista esterno, tale Toma Giuseppe, cui con deliberazione di Giunta n. 30/97 era stato conferito l'incarico di speciale dei diritti del mercato settimanale (v. teste Costa e le numerose deliberazioni in atti).

Tale situazione si protrasse più o meno inalterata per circa tre anni, fino a che, entrata in vigore la legge 15.5.97, n. 127 (c.d. Bassanini-bis, la quale, all'art. 17, commi 132-133 consentiva la nomina

dei c.d. "ausiliari del traffico", ossia di persone cui demandare il compito di rilevare alcune fra le più diffuse infrazioni al codice della strada, quali, per esempio, quelle inerenti la sosta vietata o l'irregolare circolazione sulle corsie riservate, al fine di coadiuvare gli organi della Polizia Municipale), inopinatamente il Sindaco Colazzo, con provvedimento emesso il 15.9.97 ai sensi della disposizione citata (**primo dei provvedimenti indicati nel capo d'imputazione n.d.r.**), dispose che con decorrenza 16.9.97 (ossia dal giorno successivo) e fino al 29.9.97, a svolgere le funzioni di "prevenzione e di accertamento delle violazioni in materia di sosta" fosse proprio Costa Maria Rosaria. Sulla base di quali criteri si sia giunti ad individuare, fra tutti i dipendenti del Comune di Scorrano, proprio nell'odierna parte lesa la persona adatta allo svolgimento di tale mansione non è dato sapere, tanto più ove si consideri che quelle che le venivano conferite con il detto provvedimento sindacale erano mansioni anche più limitate di quelle svolte da un Vigile Urbano, inquadrabile nella quinta qualifica professionale, laddove – come si è detto – la Costa ricopriva un incarico di sesto livello. Evidente, dunque, il demansionamento della predetta, adottato in spregio al disposto dell'art. 56 D. L.vo n. 29/93 sui dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'art 7 CCNL dei dipendenti degli enti locali, recepito nel DPR n.593/93 (secondo cui un dipendente può essere adibito a svolgere compiti della qualifica immediatamente inferiore solo occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione: il che comporta, ovviamente, che nel provvedimento di destinazione di un dipendente allo svolgimento di mansioni appartenenti alla qualifica inferiore si debba dare conto, con adeguata motivazione, dei criteri di individuazione del dipendente e si debba prevedere, ove possibile, una rotazione fra tutti i dipendenti astrattamente idonei ad essere nominati, ovvero motivare sulle cause che hanno reso impossibile il ricorso a tale canone di comportamento espressamente richiamato dalla legge).

Il 15 settembre, tuttavia, la Costa non si recò presso il Comando di Polizia Municipale, perché impedita per ragioni di salute, come da certificazioni mediche ritualmente prodotte (certificati del

dott. Franco Colucci – Presidio Ospedaliero di Scorrano – in data 16.9.97, 6.10.97 e 5.11.97, con prognosi, rispettivamente di venti, trenta e venti giorni).

A causa di tale patologia la Costa venne sottoposta a ripetute visite mediche di controllo, anche collegiali, che confermarono diagnosi e prognosi (vedi referti in atti).

Va evidenziato, a questo punto, come con Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno 25.9.97, diramata il 2.10.97 dal Prefetto di Lecce a tutte le Amministrazioni comunali (pervenuta al Comune di Scorrano il 4.11.97), venivano fornite delucidazioni in ordine alla prima applicazione del più volte ricordato art 17, commi 132-133, precisandosi, fra l'altro, che la nomina dei c.d. "ausiliari del traffico" e l'attribuzione delle relative funzioni non poteva "essere disgiunta da una preventiva valutazione dell'idoneità e da una indispensabile formazione professionale".

Ad onta di ciò, analogo provvedimento ai sensi del citato art 17 L. 127/97, venne adottato dal Colazzo nei confronti della Costa in data 26.11.97, per il periodo 27.11.97 – 31.12.97 (**secondo dei provvedimenti indicati nel capo d'imputazione: n.d.r.**)

In data 27.11.97, rientrata la Costa in servizio venne subito inviata presso il Comando di Polizia Municipale per svolgervi le funzioni di cui si discute. Quello stesso giorno la dott.ssa Ruggeri, Responsabile del settore amministrativo del Comune di Scorrano, telefonò al Comandante della Polizia Municipale, Mariano Salvatore, per rappresentargli che il Sindaco esigeva che la Costa venisse adibita al servizio esterno ed attendeva notizie circa l'esatto adempimento di tale disposizione (teste Costa, ibidem, pag. 76: "Telefonò la dott.ssa Ruggeri e disse: <<Ordine del Sindaco, deve uscire fuori e deve indossare la divisa della polizia Municipale>>". Id. teste Mariano, verbale 20.9.02 pag. 86: "Ricordo perfettamente... telefonò la dott.ssa Ruggeri... la quale mi disse che il Sindaco aspettava l'ordine di servizio perché la dovevo adibire al servizio esterno..."; Conferma teste Ruggeri, verbale 22.11.02 pag. 12). Il Mariano cercò di opporre alla Ruggeri la non adeguata preparazione professionale della Costa (peraltro neppure sottoposta ad accertamenti volti ad appurarne l'idoneità psico-fisica), di cui alla citata Circolare Ministeriale, ma inutilmente, attesa

la perentorietà dell'ordine impartito dal Colazzo (teste Mariano, pagg. 86-87), secondo il quale sarebbe spettato al Comando di Polizia Municipale "organizzare il servizio, compreso l'addestramento della dipendente" (lettera del Sindaco Colazzo al Comando di Polizia Municipale del 26.11.97).

Il Comandante accompagnò, dunque, la Costa sulla strada, per farle vedere in cosa sarebbe consistito, per sommi capi, il suo servizio, ma, all'altezza dell'ospedale, la Costa avvertì un malore e fu accompagnata presso il pronto soccorso (Teste Mariano: "... Quando arrivammo vicino all'ospedale proprio si sentiva... l'ho vista tutta bianca, nervosa, poi rossa in faccia, insomma non capiva più niente...), ove le diagnosticarono una "sindrome ansiosa", con prognosi di 5 gg. salvo complicazioni ((v. certificazione medica ed informativa del Comandante Mariano al Sindaco, in atti). Una successiva certificazione del dott. Tornesello, specialista in psichiatria, riscontrò a carico della Costa un "disturbo acuto da stress" collegato sul piano anamnestico a "conflittualità sul posto di lavoro", con prognosi di gg. trenta a decorrere dal 2.12.97, che trovò piena conferma nelle successive visite mediche fiscali (v. referti in atti).

Con atto stragiudiziale di diffida, notificato il 16.12.97, la Costa chiese all'Amministrazione Comunale di Scorrano di revocare i provvedimenti ex art 17 L. 127/87 che la riguardavano e di restituirla alle sue proprie mansioni, di talché, con deliberazione di giunta del 22.12.97, l'Amministrazione Comunale richiese un parere tecnico all'Avvocato Pietro Quinto, oltre che su tale diffida, anche in ordine alla "corretta applicazione dell'art 17 e. 132 L. 127/97".

Da ultimo, con provvedimento in data 31.12.97 (**terzo e ultimo dei provvedimenti richiamati nel capo d'imputazione** n.d.r.), in tutto analogo a due precedenti, **prima ancora di ricevere il parere del legale circa la corretta applicazione della legge** (che pervenne alla sede municipale solo il 22.1.98: v. timbro di ricevuta), il Colazzo dispose che la Costa venisse nuovamente destinata all'espletamento delle mansioni ex art. 17 L. 127/97 cit. presso il Comando di polizia Municipale per il periodo 1.1.98 – 31.1.98 (anche in questo caso vanamente, a causa della lamentata patologia

da stress della parte lesa, regolarmente certificata e comprovata da ripetute visite fiscali, sino al 23.2.98, allorquando i componenti del collegio medico la ritennero idonea alle mansioni di coordinatrice economista dell'asilo-nido).

E' solo con deliberazione di Giunta del 30.3.98 che l'Amministrazione Comunale di Scorrano, preso atto del Contenuto della sopra ricordata Circolare Ministeriale (in ordine al preventivo accertamento sull'idoneità psico-fisica dei soggetti cui conferire le funzioni ex art 17, c. 132° L. 127/97 ed alla previa frequenza di apposito corso di qualificazione) e del parere dell'avv. Quinto (in ordine al disposto di cui all'art 56 D.l. vo n. 29/93), stabilisce finalmente di individuare una rosa di dipendenti comunali cui conferire eventualmente, espletati gli incombeni di cui sopra e a rotazione, le funzioni ex art. 17 cit. (con ogni probabilità l'Amministrazione retta dal Colazzo non ha poi fatto seguito alla organizzazione di un corso di qualificazione professionale per la preparazione dei c.d. ausiliari del traffico, cui, altrettanto probabilmente, almeno nei periodi immediatamente successivi ai fatti oggetto del giudizio, l'Amministrazione non ha più fatto ricorso; tanto emerge dalla deposizione del teste Chilla, Segretario Comunale di Scorrano: verbale 20.9.02, pagg. 13-14)

Da ultimo, per tornare alla Costa, rientrata finalmente in servizio nell'aprile-maggio '98 dopo un lungo periodo di assenza per malattia, venne chiamata dal Segretario Comunale Chilla Donato il quale le comunicò che il Sindaco aveva disposto verbalmente che ritornasse a lavorare presso l'asilo-nido, senza precisare, tuttavia, con quali mansioni: sul punto il teste Chilla esclude che le furono riassegnate quelle svolte in precedenza e non è in grado di precisare quali furono le nuove mansioni (teste Chilla: *"Credo che facesse l'orario d'ufficio, magari qualche altra cosa all'interno dell'asilo nido per quello che poteva riguardare l'organizzazione, ma non le mansioni di economista"*), mentre la stessa parte lesa riferisce che nulla le fu riferito in merito, per cui si adattò a fungere da supporto al personale ivi esistente (teste Costa: *"Lui - il Chilla: n.d.r. - mi disse che il Sindaco gli aveva detto: <<Falla ritornare e basta>>... io mi sono adeguata, essendo un ambiente*

in cui ci sono dei bambini piccoli da zero a tre anni, in cui c'è sempre qualcosa da fare; ho supportato, che era l'unica cosa che potevo fare, tutto il personale sia educativo che ausiliario...").

Questa essendo, dunque, la cronologia degli avvenimenti che segnarono il travagliato rapporto di lavoro della dipendente Costa Maria Rosaria presso il Comune di Scorrano negli anni 94-98, come risultanti dalle carte processuali, rileva il Tribunale possa ritenersi anche ampiamente provato il comportamento vessatorio e persecutorio posto in essere dal Colazzo nei confronti della prevenuta, ove si consideri che:

- A) la Costa, dipendente di sesto livello con funzioni di coordinatrice economista dell'asilo nido comunale, venne, di punto in bianco, senza alcun provvedimento formale, spostata di sede e gradatamente esautorata delle sue funzioni e costretta a svolgere mansioni appartenenti a qualifiche inferiori (faceva la "tappabuchi", come ha coloritamente riferito il teste Blandolino e come hanno sostanzialmente confermato i testi Sabato, Mariano, Chilla e Ruggeri): tale comportamento, manifestamente in violazione dell'art 56 D. L.vo n. 29/93, pur non costituendo oggetto della imputazione, serve tuttavia ad evidenziare l'atteggiamento tenuto nei confronti della Costa dal Colazzo, sin dagli inizi della sua esperienza sindacale (l'imputato venne eletto sindaco nel novembre '93 ed il provvedimento nei confronti della Costa risale al 2.2.94) culminato, poi, nei tre provvedimenti oggetto del processo;
- B) la Costa fu destinataria dei provvedimenti adottati dal Colazzo ai sensi dell'art 17 L. 127/97 e nessuno dei testi escussi (meno che mai i segretari Comunali che si sono succeduti presso il Comune di Scorrano; v. testi Chilla e Sabato), ha saputo riferire come mai si sia giunti ad individuare nella "Direttrice dell'asilo nido" (come la definisce il Comandante della Polizia Municipale Mariano Salvatore), dipendente di sesto livello, la persona più adatta a svolgere le mansioni di ausiliario del traffico (senza alcuna preventiva visita medica e senza alcuna preventiva riqualificazione professionale, in spregio alla Circolare ministeriale 25.9.97, ben

nota all'imputato, almeno alla data del secondo e del terzo provvedimento): si consideri che, pur afferendo al servizio di Polizia Municipale, il Colazzo si guardò bene dal discutere del problema col Comandante Mariano - che pure si era attivato predisponendo una bozza di deliberazione per l'individuazione del personale da destinare alle funzioni ausiliarie ex art 17 cit. (in atti), cui il Sindaco neppure rispose - e che, anzi, maltrattò con la lettera 16.4.98 per essersi permesso di suggerire, in una sua precedente nota, l'opportunità di una verifica psico-fisica dei candidati, preliminare all'espletamento del corso di riqualificazione professionale (entrambe le missive sono contenute nella produzione di parte civile), a riprova del decisionismo esasperato che contraddistingueva il suo modo di intendere il mandato amministrativo ricevuto per volontà popolare;

- C) Dopo che l'ennesima visita fiscale collegiale certificò l'idoneità della Costa alle mansioni per cui era stata assunta (referto 23.2.98), la predetta venne restituita all'asilo nido senza che, tuttavia, le venissero precisate le mansioni da svolgere e che non furono di certo, quelle per cui era stata assunta (teste Chilla: pag 14, 17 e 19, che non sa riferire su quali fossero i suoi compiti all'interno di quella stessa struttura che prima aveva diretto): **ulteriore esempio di umiliazione e dequalificazione professionale.**

Su quali siano state le ragioni di tale comportamento da parte dell'imputato non vi sono elementi di certezza (anche se ciò poco rileva): probabilmente, come riferisce la stessa parte lesa (pagg. 59 e ss.), la ragione sta nel clima rovente che si respirava in quegli anni nel Comune di Scorrano a causa delle divisioni dovute ad una diversa appartenenza politica, per cui la fazione che nel novembre '93 vinse le elezioni pensò bene di "farla pagare" a quella che le aveva perse, sicché a farne le spese furono anche i dipendenti, a torto o a ragione, riconducibili a quest'ultima (fra cui la Costa, figlia di un esponente politico che aveva avversato il Colazzo durante la campagna elettorale: teste Costa, pag. 61). Riferisce, infatti la Costa (pag. 59 e ss.): *"Nel dicembre '93, con la prima legislatura, il clima presso la sede municipale incominciava a cambiare... alcuni di noi dipendenti praticamente*

sono stati umiliati e degradati da quelli che erano i propri incarichi, ed io sono stata una di quelle... Mentre si lavorava c'erano delle vessazioni vere e proprie a livello psicologico... (pag. 60); Noi abbiamo vissuto quasi in una dittatura; si era creata una paura, un terrore in tutto il Comune e noi avevamo paura anche di muoverci, perchè c'è stata una distinzione tra i dipendenti di serie A) e di dipendenti di serie B).... (pag. 63)".

Tale "lettura" dei fatti data dalla parte lesa trova puntuale conferma nella deposizione della dott.ssa Ruggeri – all'epoca dei fatti caposettore amministrativo del Comune di Scorrano – la quale riferisce (pag. 18): *"Sul Comune spesso funziona come al tempo dei Guelfi e de Ghibellini o dei Capuleti ed i Montecchi, cioè di solito i dipendenti vengono divisi in due gruppi: quelli che hanno votato l'Amministrazione del momento e quelli che invece non l'hanno votata. Allora, ci sono delle situazioni di mobbing diffuso, cosciente, non cosciente o comunque che si respira nell'aria, sia orizzontale che verticale..."*).

* * *

Il mobbing, appunto (dall'inglese *To mob* = assalire con violenza), chiamato in causa da uno dei testi del processo, pare attagliarsi perfettamente al caso di specie.

Fenomeno relativamente nuovo nell'ambito dei rapporti di lavoro, ravvisabile in quei comportamenti (definiti mobbizzanti) con cui il datore di lavoro o il superiore gerarchico esercita una sorta di terrorismo psicologico (fatto di vessazioni, umiliazioni, dequalificazioni professionali, eccessivo ricorso alla visite mediche di controllo anche a fronte di referti confermativi delle patologie denunciate dal lavoratore, ecc.), nei confronti di uno o più dipendenti, così da coartarne o piegarne la volontà e che sovente è causa di gravi patologie interessanti la sfera neuro-psichica del soggetto esposto (fondamentali gli studi Heinz Leymann). Proprio per la sua rilevanza sempre più crescente, il mobbing, pur in mancanza di una sua compiuta definizione e regolamentazione giuridica, è entrato di prepotenza nelle aule di giustizia, costituendo oggetto di numerose pronunce giurisdizionali, non solo in sede giuslavoristica (che hanno ritenuto la risarcibilità del danno

derivato al dipendente da un comportamento illegittimo e persecutorio del datore di lavoro: Cass. 19.1.99, n. 475; Cass. 23.10.01, n. 13033; Cass. 2.11.01, n. 13590 ed altre), ma anche penale (Cass. N. 10090/01 ha ravvisato nel comportamento mobizzante del datore di lavoro i reati di violenza privata e maltrattamenti in famiglia).

Ciò posto, potendosi, dunque, ravvisare nel comportamento del Colazzo, per le considerazioni sopra esposte, gli estremi del mobbing (di ciò ne dà implicita conferma la stessa difesa degli imputati che, più volte, in sede di discussione, ha inteso richiamare l'attenzione del Collegio sul fatto che non il mobbing fosse l'oggetto della contestazione d'accusa mossa all'imputato), ritiene il Tribunale che tale conclusione – oltre che utile a lumeggiare la personalità dell'imputato – rilevi, con riferimento ai tre provvedimenti adottati dal Colazzo fra il 15.9.97 ed il 31.1.98 ed indicati nel capo d'imputazione, anche del presente giudizio, integrando detti provvedimenti il contestato **delitto di abuso d'ufficio**.

* * *

Come è noto l'art 323 c.p., che già nel 1990 era stato oggetto, in una a quasi tutti i delitti contro la P.A., di una sostanziale riscrittura, nel 1997 (art 1 L. 16.7.97, n. 234) ha subito una ulteriore interpolazione (con l'introduzione nel testo normativo dell'inciso "*in violazione di norme di legge o di regolamento*" e dell'avverbio "*intenzionalmente*", ancorato al verbo "*procura*"), finalizzata, nell'intento del Legislatore, a dare maggiore concretezza alla fattispecie delittuosa e ad "*evitare eccessive incursioni giurisdizionali negli ambiti operativo-decisionali della P.A.*" (Cass. 19.4.00, Genazzani).

E' evidente, dunque, che sulla base del testo oggi in vigore, la sussistenza del reato è ravvisabile in quei comportamenti del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio che risultino in formale contrasto con disposizioni normative di carattere primario o secondario ("*in violazioni di legge o di regolamento*") e con esclusione, quindi di quelle condotte unicamente viziate da eccesso di potere (anche se non sono mancate pronunce che hanno recuperato sotto l'operatività della

norma in parola anche lo sviamento di potere, siccome esulante dalla funzione perseguita dalla legge: Cass. 9.2.98, Mannucci).

Interesse tutelato dalla disposizione in esame è indubbiamente, come per tutti i reati contro la P.A., il bene giuridico protetto dall'art. 97 Cost., ossia il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, anche se si tende ad escludere che, atteso il valore meramente programmatico e non precettivo di tale disposizione costituzionale, la stessa possa essere utilmente invocata, quale violazione di legge, in relazione al reato di cui si discute (Cass. 11.2.99, Chirico)

Peraltro, con riferimento al concetto di violazione di legge, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 323 c.p., si è ritenuta rilevante, ai fini della sussistenza dell'abuso d'ufficio, l'inosservanza da parte del Pubblico ufficiale del dovere di motivazione del provvedimento e della forma scritta, imposti dall'art. 3 L. 241/90 sulla c.d. "trasparenza amministrativa" e, ancor prima, dall'art. 7 L. n. 168/89 (Cass. 27.10.99, Stagno d'Alcontres), mentre, con specifico riferimento all'ipotesi di abuso "in danno" - quale quella che ci occupa - si è ritenuto che rilevino non solo le norme che vietano puntualmente il comportamento del P.U. o dell'incaricato di P.S., ma ogni altra norma, anche di natura procedimentale, la cui violazione determini comunque un danno ingiusto a norma dell'art. 2043 c.c. e ciò alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite civili (Sentenza n.

500/99) che, ribaltando una consolidata giurisprudenza, "*hanno ricostruito l'art. 2043 c.c. in termini non più (come in passato) di norma secondaria volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì di norma primaria volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui*" (Cass. 19.4.00, Genazzani). Ed invero, premesso che l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. deve essere prodotta *non iure o contra iure*, ne deriva che il comportamento del soggetto esplicante una funzione od un servizio pubblici, che causi un danno ad un privato mediante un'azione amministrativa illegittima, ricade nell'ambito della norma prima di cui all'art. 2043 c.c., norma che - ritiene la Corte (ed il Tribunale condivide) - "*letta in congiunzione con le specifiche previsioni inerenti all'interesse protetto di volta in volta*

leso, risponde certamente ai requisiti di positività delle "norme di legge o di regolamento", la cui violazione rileva ai fini del novellato art 323 c.p." (Cass. 19.4.00, Genazzani cit., relativa al comportamento di un primario che ledeva il risarcibile interesse di un professore associato ad una compiuta estrinsecazione della sua professionalità).

* * *

Nel caso di specie, richiamato quanto evidenziato in precedenza circa la fondatezza delle doglianze della Costa (fondatezza ritenuta anche dall' avv. Quinto nel suo parere al Comune di Scorrano) e la non legittimità dei provvedimenti adottati dal Colazzo nei confronti della predetta (sia perché non rispettosi del disposto di cui all'art. 56 d. L.vo n. 29/93 - cui l'art 17 L. 127/97 va necessariamente ricordato - non risultando evidenziate le ragioni sulla base delle quali fu individuata proprio la Costa, piuttosto che altri dipendenti comunali, a svolgere le mansioni di ausiliario del traffico, sia perché, come detto, questi costituiscono il suggello di tutta una serie di condotte mobbizzanti, tese a dequalificare professionalmente la parte lesa), ritiene il Tribunale essersi concretato quel comportamento atto ad integrare l'illecito di cui all'art 2043 c.c. e, quindi, per le considerazioni sopra esplicitate, anche il reato di abuso d'ufficio in danno di Costa Maria Rosaria. Non è a dubitarsi, invero, che la condotta del Pubblico Ufficiale (come sopra descritta) abbia prodotto un evidente danno alla parte lesa, costituito dalla dequalificazione professionale conseguente all'esercizio di mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza, da cui è derivata, quale ulteriore conseguenza dei comportamenti mobbizzanti del Colazzo, una seria patologia neuro-psichiatrica, diffusamente descritta dal dott. Tornesello, Consulente della parte civile e (V. Relazione scritta ed esame del predetto all'udienza del 22.11.02, in cui si evidenzia come la sintomatologia lamentata dalla Costa - *"punte ipertensive, tachicardia, stato di ansia, agitazione e tensione emotiva"* - fosse dovuto allo stato di *stress* che le era derivato dai fatti oggetto del giudizio: pagg. 38-42).

Assume, peraltro, la difesa dell'imputato che, anche ove si volesse ritenere concretata la violazione di legge, ugualmente il Colazzo dovrebbe essere mandato assolto dalla imputazione ascrittagli per difetto di dolo, dovendosi escludere che il suo comportamento fosse *intenzionalmente* diretto a procurare un danno alla dipendente Costa, essendo, invece, piuttosto finalizzato a realizzare l'interesse dell'Amministrazione ad un migliore e più efficace controllo del traffico (onde l'eventuale danno patito dalla persona offesa, sarebbe solo "mediato" e come tale irrilevante ai fini del reato d'abuso d'ufficio).

L'asserto è destituito di fondamento.

Anche a non voler considerare quanto evidenziato dalla Costa circa l'accanimento, da parte del Colazzo, verso di lei solo perché non collaterale all'Amministrazione da lui presieduta, mette conto di rilevare come, nel momento in cui la Costa, per ragioni di salute, non espletò le mansioni di ausiliario del traffico, l'imputato si sia guardato bene dall'adottare analoghi provvedimenti ex art 17 L. 127/97 nei confronti di altri dipendenti del Comune di Scorrano, un Comune dove, certo, i quarti e quinti livelli non mancavano (teste Blandolino, vedi anche pianta organica, in atti). In altri termini, se effettivamente – come sostenuto dall'imputato – il Comune aveva impellente necessità di affidare ad un dipendente il servizio di Ausiliario del traffico, nel momento in cui per le note ragioni di salute la Costa dava forfait, logica e buon senso avrebbero voluto che al suo posto venisse nominato altro dipendente (ciò che era certamente possibile, come emerge dalla delibera 30.3.98 con cui, oltre alla Costa, vennero individuati altri quattro nominativi astrattamente idonei a ricoprire quell'incarico). Né, a fronte di ciò, vale sostenere che alle necessità del Comune si sopperi con la nomina di Montagna Luigia. Intanto perché la Montagna era "esterna" e non "interna" al personale del Comune di Scorrano - ed il Comandante Mariano (come anche i testi Rollo e Chilla) ha riferito che era prassi per l'Amministrazione integrare il Corpo dei Vigili Urbani con nomine di esterni per due-tre mesi - ma soprattutto perché proprio tale nomina vale a ribadire l'inconsistenza delle giustificazioni addotte dall'imputato. Si consideri che allorquando venne adottato il secondo

dei provvedimenti in danno della Costa (26.11.97 con decorrenza 27.11.97 e fino al 31.12.97) era in servizio proprio Montagna Luigia (dal 3.11.97 al 31.12.97, come da docc. in atti), onde se fosse vera la tesi difensiva che all'assenza della Costa si sopperi con la nomina della Montagna, allora appare evidente che, proprio a causa di tale nomina, la necessità di adibire all'espletamento di quelle medesime funzioni anche la Costa era da considerarsi insussistente (si vedano le deposizioni dei testi Chilla e Sabato, entrambi Segretari Comunali di Scorrano, secondo i quali il personale di Polizia Municipale, integrato dalle nomine di uno o due esterni, era più che sufficiente per un Comune di 7.000 abitanti come Scorrano). Invece, proprio la nomina della Costa, in un periodo in cui il servizio era assicurato da un'esterna, dimostra che quel provvedimento era sostanzialmente ingiustificato e finalizzato esclusivamente a penalizzare quella dipendente che, siccome in malattia, aveva vanificato il primo dei provvedimenti sindacali (si ricordi la perentorietà dell'ordine impartito al Comandante Mariano di "portare in strada" la Costa, quasi che le esigenze di controllo del traffico dipendessero solo da quella nomina).

Quello che traspare, dunque, dal processo è che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - il Colazzo intese recare intenzionalmente pregiudizio alla parte lesa, "coprendo" tale condotta sotto supposte (ma non provate) ragioni di interesse pubblico. Di qui la sussistenza del dolo, nei termini di cui all'art 323 c.p.

Discende, dunque, da tutte le considerazioni che precedono che Colazzo Walter va ritenuto responsabile del reato a lui ascritto ed assoggettato alle pene di legge.

* * *

In ordine alla pena da infliggersi reputa il Tribunale possano essere riconosciute all'imputato, portatore di un solo precedente penale, le attenuanti generiche, sicché, ritenuta la continuazione interna ed attesi i criteri valutativi ex art 133 c.p., si reputa pena adeguata da infliggere quella di un anno di reclusione (pena-base: anni uno e mesi tre di reclusione, ridotta a mesi dieci per le attenuanti generiche, aumentata fino al limite predetto per la continuazione).

Le spese conseguono.

I trascorsi penali dell'imputato consentono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, apparendo fondata la prognosi di suo futuro ravvedimento.

L'affermazione della penale responsabilità, ponendosi il reato anche come fatto illecito produttivo di danno civile risarcibile, comporta anche la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 544 c.p., stante la complessità del processo ed il carico di lavoro dell'estensore della sentenza, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, V. gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara Colazzo Walter colpevole del reato a lui ascritto e, in concorso di attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt 538 e ss. c.p.p.

Condanna il Colazzo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, oltre spese di costituzione e rappresentanza, liquidate in euro 3.334,69, di cui euro 334,69 per esporsi documentati ed euro 3.000,00 per diritti ed onorari, al netto di IVA, CA e spese forfettizzate come per legge.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Lecce, 30.10.2004

IL PRESIDENTE EST.

DOTT. ROBERTO TANISI

11 FEB. 2004

IL CANCELLIERE CI
(D.ssa Teresa Crinuzzi)

